

Deliberazione del Direttore Generale Ausl Tse n. 755 del 3 luglio 2023

ACCORDO TRA IL CENTRO NAZIONALE SANGUE E L'AZIENDA USL

TOSCANA SUD EST – PO MISERICORDIA GROSSETO PER UNA

COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI

TRA

Azienda Usl Toscana sud est, di seguito per brevità denominata “Azienda”, con sede in Arezzo Via Curtatone 54 c.f. 02236310518 rappresentata dal Direttore Generale Dr Antonio D’Urso nato a Catania, il 12/01/1962, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’AUSL TSE, che interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse della stessa Azienda USL, in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 29 aprile 2022 e della propria Delibera n. 700 del 20 maggio 2022 di presa d'atto del contratto di prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale di Azienda Sanitaria Regionale;

E

CENTRO NAZIONALE SANGUE, di seguito denominato “CNS”, istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, con sede legale in Roma, Viale Regina Elena n. 299, cap 00161, Partita IVA 03657731000 e C.F. 80211730587, nella persona del Direttore, Dott. Vincenzo De Angelis;

(di seguito, per brevità, denominati anche “Parti” congiuntamente, o “Parte” singolarmente)

PREMESSO CHE:

- il Ministro della Salute, con Decreto 26 aprile 2007, ha istituito, presso l’Istituto Superiore di Sanità, il CNS, quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale;

- il CNS, nelle materie disciplinate dalla Legge del 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico;
- le funzioni di coordinamento tecnico-scientifico attribuite dalla Legge al CNS concernono tra l’altro, la emanazione di linee guida relative alla qualità e alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione di direttive comunitarie oltreché la promozione della ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico
- negli ambiti definiti dalla legge istitutiva e dai decreti legislativi attuativi di disposizioni di matrice europea, il CNS supporta e coordina progetti finalizzati, tra l’altro, a garantire lo sviluppo della medicina trasfusionale e condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;
- nell’ambito dell’emovigilanza, il CNS ha proposto l’istituzione e il mantenimento di una rete nazionale di referenti quale strumento di miglioramento continuo del Sistema di emovigilanza nazionale al fine di armonizzare il livello di applicazione dell’emovigilanza nelle diverse realtà regionali e negli ambiti locali, ancora disomogeneo e non completamente conforme al sistema trasfusionale nazionale
- nell’ambito del miglioramento organizzativo del sistema trasfusionale nazionale, il CNS promuove l’emanazione di documenti di indirizzo relativi all’applicazione dei principi delle buone pratiche di matrice europea;
- l’Azienda USL Toscana sud est è un Ente di rilievo nazionale ed internazionale di natura pubblica che esprime professionalità di elevato valore scientifico e tecnico e con specifica expertise clinica e biomedica;
- il CNS e l’Azienda nell’ambito delle reciproche e rispettive competenze, intendono avviare una sinergia collaborativa in materia di attività trasfusionali, finalizzata in

particolare a favorire l'armonizzazione degli strumenti di *governance* delle reti regionali

di medicina trasfusionale in tema di emovigilanza e di sistemi di sicurezza della terapia

trasfusionale;

- l'attività sopra descritta è di interesse comune al CNS e l'Azienda nell'ambito delle

rispettive attribuzioni e finalità, vista l'importanza dei risultati attesi e gli obiettivi da

perseguire;

- L'Azienda, sentito il Direttore del Dipartimento Medicina di laboratorio e trasfusionale, ha individuato nella Dott.ssa Eva Veropalumbo, il professionista da coinvolgere nella collaborazione *de qua*;

- il Dirigente Medico dell'Azienda ha espresso la propria disponibilità a collaborare all'attività di cui sopra, al di fuori dell'orario di servizio;

- l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19/12/2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;

- ravvisata l'opportunità, quindi, di stabilire una collaborazione che valorizzi le specifiche esigenze delle parti, si è ritenuto di addvenire alla stipula di un accordo finalizzato a disciplinarne gli aspetti operativi;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

1.1 Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

1.2 Il presente accordo ha per oggetto una collaborazione tra il CNS e l'Azienda, in materia di attività trasfusionali.

1.3. La collaborazione è finalizzata a:

- supportare il coordinamento della rete nazionale dei referenti di emovigilanza, con particolare riferimento alla implementazione sperimentale di un tool, proposto dalla Commissione europea attraverso il VES (*Vigilance Expert Subgroup*), per la graduazione della severità delle reazioni indesiderate dei donatori di sangue e emocomponenti;
- contribuire alla definizione di una classificazione condivisa dei criteri di esclusione temporanea e permanente dei donatori di sangue, rilevate nel corso della valutazione di idoneità, al fine di uniformare la registrazione del dato sul SISTRA;
- collaborare alla stesura delle linee guida per la definizione di un Piano di preparazione e risposta alle Emergenze tecnologiche.

Articolo 2

Risorse umane

2.1 L'Azienda si impegna a realizzare le attività di interesse comune di cui al precedente art 1. mettendo a disposizione del CNS la dott.ssa Eva Veropalumbo, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del PO Misericordia di Grosseto,;

2.2 La dott.ssa Eva Veropalumbo, presterà l'attività di cui all'art. 1, al di fuori dell'orario di servizio compatibilmente con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda di appartenenza, con un impegno orario di circa 24 ore al mese, con una media di due o tre accessi mensili presso la sede del CNS, sito in Roma, Via Giano della Bella, 27. Ove intervengano situazioni che in via eccezionale limitino l'accesso qui previsto, le parti concordano che l'attività sarà prestata da remoto, per le prestazioni suscettibili di essere eseguite efficacemente con questa modalità.

2.3 Alla dott.ssa Eva Veropalumbo sarà in ogni caso garantito da parte dell'Azienda il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento, oltre a quanto previsto dal

successivo art. 5.

2.4 I profili assicurativi seguono la normativa vigente.

Articolo 3

Direzione e Coordinamento

3.1 Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l'ottimale conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, nel rispetto dell'importo massimo previsto dal successivo art. 5.

Art. 4

Durata

4. Il presente accordo ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 5

Aspetti economici

5.1 Per l'attività prevista dal presente accordo come da art. 1, il CNS corrisponderà all'Azienda una quota annuale onnicomprensiva di € 18.000,00, oltre IVA se ed in quanto dovuta.

5.2 Il contributo di cui al precedente comma 1 sarà da corrispondersi nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato al presente disciplinare (allegato A) dietro presentazione di fattura emessa trimestralmente dall'Azienda stessa sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite riportante l'orario e la data, compilato dal dirigente medico dell'Azienda e controfirmato dal Direttore del CNS. Ai sensi del CCNL art. 117 comma 3, tale corrispettivo, una volta detratta la parte spettante all'Azienda (pari al 5%), sarà riversato a favore del dirigente medico prestatore della consulenza, nella misura del 95% al netto della quota IRAP. La quota IRAP sarà imputata sulla quota spettante al dirigente e quindi a carico dello Ai sensi del D.P.R. 633/1972 e delle successive risoluzioni ministeriali interpretative nn.550412, 420091 e 9/E, i trasferimenti di fondi dal CNS alla Azienda, avendo

natura contributiva, avverranno in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte della Azienda. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di una relazione finale (denominato allegato B) sottoscritta dal Dirigente Medico dell'Azienda;

5.3 A fronte delle prestazioni erogate, Azienda Usl Toscana Sud Est provvede ad emettere fattura elettronica con cadenza trimestrale.

5.4 Nel caso in cui, per motivate esigenze e su specifica indicazione del Direttore del CNS, l'attività oggetto della collaborazione debba essere prestata in sede diversa da quella indicata al comma 2.2 dell'art. 2, il CNS provvederà in proprio al rimborso al Dirigente Medico dell'Azienda delle spese di trasferta previste nell'importo di cui al comma 1, se ed in quanto spettanti, in relazione alle normative vigenti in materia di trattamento di missione della dirigenza del pubblico impiego.

Articolo 6

Svolgimento delle attività

6.1 Il Dirigente Medico dell'Azienda è responsabile nel determinare modi, metodi e dettagli per lo svolgimento della collaborazione, facendo diretto riferimento al Direttore del CNS.

6.2 Il Dirigente Medico dell'Azienda è autorizzata all'utilizzo dei locali, delle attrezzature e delle tecnologie del CNS, secondo modalità da concordare con il Direttore del CNS.

Art. 7

Riservatezza

7.1 Il Dirigente Medico dell'Azienda, per tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate, è tenuta al segreto professionale e si impegna a non fornire informazioni o comunicazioni in relazione a notizie e provvedimenti di qualsivoglia natura dei quali sia venuta a conoscenza.

Art. 8

Privacy

8.1 Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni previste dalla predetta normativa europea e da quella nazionale in materia di protezione dei dati personali. Inoltre confermano, sotto la propria esclusiva responsabilità, di ben conoscere il Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto del presente Accordo.

8.2 Il CNS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'Art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il professionista dell'Azienda che svolgerà l'attività nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 9

Anticorruzione

9. Nell'esecuzione della presente convenzione il CNS e l'Azienda sono soggetti alla normativa italiana (Legge n. 190/12) in materia di prevenzione della corruzione e Decreto legislativo n.33 del 14/3/2013 s.m.i. e pertanto attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Art. 10

Risoluzione

10. Il presente accordo potrà essere risolto con preavviso di 30 giorni da effettuarsi con comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevuta, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di attendere o proseguire al programma di collaborazione.

Art. 11

Controversie

11. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo, parti eleggono, quale Foro di competenza, quello di Roma.

Art. 12

Oneri fiscali

12.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

12.2 Il presente atto è redatto mediante strumenti informatici ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i. Gli oneri dell'imposta di bollo sull'originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Sangue con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 37404 del 7 marzo 2014.

Art. 13

Firma digitale e repertorio

13.1 In base all'articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".

13.2 Il presente atto consta di n. 13 Articoli e n. 8 pagine è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali di AUSL TSE, che provvede ad iscriverlo al proprio registro di repertorio.

IL DIRETTORE CNS

Dott. Vincenzo De Angelis

IL DIRETTORE GENERALE AUSL TSE

Dott. Antonio D'Urso